



# Manerba del Garda

Provincia di Brescia

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### Delibera n. 87 del 02-12-2024

**Oggetto: DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DELL'ANNO 2025 ED ADOZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE.**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **due** del mese di **Dicembre** alle ore **18:22**, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale mediante audio-video conferenza ai sensi della deliberazione G.C. n. 94 del 21.10.2022.

Intervengono i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
MATTIOTTI FLAVIANO	Sindaco	X	
BELTRAMI LUCA	Vice Sindaco	X	
SOMENSINI GIULIANO	Assessore	X	
MATTIA LAURA	Assessore		X
SONCINA MARIACHIARA	Assessore	X	
Presenti – Assenti		4	1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIOVANNI BARBERI FRANDANISA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SIG. FLAVIANO MATTIOTTI – nella sua qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione riportata in calce;

Preso atto del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area ECONOMICO - FINANZIARIA DOTT.SSA ANNALISA PEZZOLI, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Preso atto del parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area ECONOMICO - FINANZIARIA DOTT.SSA ANNALISA PEZZOLI, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Con voti unanimi e favorevoli palesemente espressi

### **DELIBERA**

- 1) di approvare la proposta di deliberazione n. 97 del 22-10-2024, riportata in calce alla presente;
- 2) di dichiarare con successiva e separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



# Manerba del Garda

Provincia di Brescia

Area: ECONOMICO - FINANZIARIA

## Proposta n. 97 del 22-10-2024

**Oggetto: DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DELL'ANNO 2025 ED ADOZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE.**

Premesso che:

- l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 23/2011 stabilisce che *“I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio [...]”*;
- la Giunta della Regione Lombardia, con deliberazione n. XI/3764 del 3.11.2020, ha disposto l'*“aggiornamento dell'elenco dei comuni turistici e delle città d'arte, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 «disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale» e successive modificazioni”*;
- il Comune di Manerba del Garda risulta compreso nell'elenco di cui all'allegato A della citata deliberazione n. XI/3764 del 3.11.2020;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 14.02.2021 veniva istituita l'Imposta di Soggiorno sul territorio di Manerba del Garda ed approvato il relativo Regolamento di applicazione del tributo;
- con le deliberazioni del Consiglio comunale n. 11 del 30.03.2021, n. 8 del 18.03.2022 e n.19 del 08.04.2022 venivano apportate successive modifiche al regolamento per l'applicazione all'imposta di soggiorno;

Rilevato che all'art. 1, comma 2, del Regolamento di applicazione dell'Imposta di Soggiorno (di seguito: *“Regolamento IdS”*), viene disposto che: *“L'imposta di soggiorno si applica per l'intero anno solare. La Giunta comunale, con propria deliberazione da adottare entro il 31 dicembre, può modificare il periodo di applicazione dell'imposta a valere dall'anno successivo”*;

Ritenuto di dover confermare l'applicazione dell'imposta nell'arco dell'intero anno 2025;

Dato atto che i gestori delle strutture ricettive sono tenuti agli adempimenti prescritti dagli artt. 7 e 8 del Regolamento IdS per tutto il periodo di applicazione dell'imposta;

Visto, inoltre, l'art. 6, comma 2, del Regolamento IdS, il quale prevede che: *“La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 entro la misura massima stabilita dalla legge”*;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 103/2023 che approvava le tariffe per l'anno 2024;

Rilevato come l'intendimento di questa amministrazione sia sempre quello di incentivare l'attrattività turistica del territorio ed al contempo di migliorare i servizi offerti al turista;

Considerato che tali finalità possono essere raggiunte principalmente attraverso l'attuazione di un complesso coordinato di interventi in ambito turistico, con attingimento dalle risorse garantite dal gettito dell'Imposta di Soggiorno, destinate per legge *“a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e*

*recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti*”, secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall’art. 1, comma 493 della legge n. 213/2023;

Ritenuto di dover procedere a determinare le tariffe per l’anno 2025 in modo che siano garantite le risorse indispensabili al raggiungimento degli scopi sopra menzionati;

Visto il comma 1 del citato art. 4 del D.Lgs. 23/2011, laddove fissa in 5,00 euro l’importo massimo dell’imposta, da applicare “secondo criteri di gradualità”;

Ritenuto, inoltre, di dover confermare l’applicazione dell’Imposta di soggiorno per l’intero anno solare, ovverosia dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, con l’articolazione delle tariffe secondo periodi di “alta stagione” e “bassa stagione”;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il Regolamento generale delle entrate;

Visto lo Statuto comunale;

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 non sussiste conflitto di interessi (ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012), relativamente al Responsabile del procedimento e ai Responsabili di E.Q. che sottoscrivono i pareri sul presente atto rispetto alla proposta effettuata;

Tutto ciò premesso;

## **PROPONE**

1. Di considerare le premesse, parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Imposta di Soggiorno, la predetta imposta è applicata per l’intero anno 2025, ovverosia dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;
3. Di dare atto che i gestori delle strutture ricettive sono tenuti agli adempimenti prescritti dagli artt. 7 e 8 del Regolamento IdS per tutto il periodo di applicazione dell’imposta di cui al precedente punto n. 1;
4. Di disporre che le tariffe siano differenziate, oltre che in base alla struttura, in riferimento ai seguenti periodi di applicazione:
  - PERIODO DI ALTA STAGIONE – dal 1° aprile al 30 settembre;
  - PERIODO DI BASSA STAGIONE – dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° ottobre al 31 dicembre;
5. Di approvare per l’anno 2025 le tariffe dell’Imposta di Soggiorno nella misura indicata nell’allegato “1” alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
6. Di dare atto che l’adozione del presente atto non coinvolge interessi propri del Responsabile del procedimento e dei Responsabili di E.Q. i quali sottoscrivono i relativi pareri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali gli interessati abbiano rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui il soggetto o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti debito credito;

7. Di disporre la trasmissione della presente in elenco ai capigruppo consiliari ex art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

8. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regione, Sezione distaccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'Art. 9 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Successivamente

RAVVISATA la necessità di applicare le disposizioni adottate dal presente provvedimento con immediata decorrenza;

RITENUTO, quindi di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento al fine di ottemperare agli adempimenti obbligatori nei termini previsti dalla normativa vigente;

### **PROPONE**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di dare pronta attuazione alle disposizioni normative ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
**FLAVIANO MATTIOTTI**

Il Segretario  
**DOTT. GIOVANNI BARBERI FRANDANISA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa.

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario  
**DOTT. GIOVANNI BARBERI FRANDANISA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa.

---



**Manerba del Garda**  
Provincia di Brescia

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 02-12-2024

<b>OGGETTO:</b>	<b>DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DELL'ANNO 2025 ED ADOZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE.</b>
-----------------	--

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 30-12-2024 per giorni 15 consecutivi.

Manerba del Garda, 30-12-2024

Il Responsabile della pubblicazione  
**DOTT.SSA NICOLETTA SARAMONDI**  
*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.*



# COMUNE DI MANERBA DEL GARDA

Allegato 1

Provincia di Brescia

## TARIFE IMPOSTA DI SOGGIORNO 2025

<b>ATTIVITA' AGRITURISTICHE</b>	<b>IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO</b>	
<i>(L.R.10/2007 attività di ricezione e ospitalità esercitata da imprenditori agricoli anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzo della propria azienda in rapporto con le attività di coltivazione, silvicoltura e allevamento di animali)</i>	<b>BASSA STAGIONE (gennaio-marzo e ottobre-dicembre)</b>	<b>ALTA STAGIONE (aprile-settembre)</b>
	€ 0,75	€ 1,50
<b>COND HOTEL</b>	<b>IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO</b>	
<i>L.R. 27/2015 esercizi alberghieri a gestione unitaria, composti da uno o più unità immobiliari nello stesso comune che forniscono alloggio, servizi accessori e vitto in unità residenziali dotate di cucina autonoma la cui superficie non può superare il 40% della superficie complessiva dei compendi immobiliari a destinazione alberghiera (art 19.4)</i>	<b>BASSA STAGIONE (da gennaio a marzo e da ottobre a dicembre)</b>	<b>ALTA STAGIONE (da aprile a settembre)</b>
	4 stelle	€ 0,85
3 stelle	€ 0,75	€ 1,50
2 stelle	€ 0,60	€ 1,20
<b>STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE</b>	<b>IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO</b>	
	<b>BASSA STAGIONE (da gennaio a marzo e da ottobre a dicembre)</b>	<b>ALTA STAGIONE (da aprile a settembre)</b>
	Casa per ferie <i>(L.R. 27/2015 art.23 strutture ricettive gestite da enti senza fine di lucro)</i>	€ 0,80
Locazioni con finalità turistiche D.d.u.o. Regione Lombardia 6 dicembre 2019 n. 17869	€ 0,80	€ 1,60
Ostelli per la gioventù <i>(L.R. 27/2015 art.24)</i>	€ 0,60	€ 1,20
Foresterie lombarde <i>(L.R. 27/2015 art.27 strutture ricettive per non più di 6 camere per max 14 posti letto)</i>	€ 0,60	€ 1,20
Locande <i>(L.R. 27/2015 art.28 strutture ricettive con somministrazione alimenti e bevande per non più di 6 camere con max 14 posti letto)</i>	€ 0,60	€ 1,20
Case per vacanze <i>(L.R. 27/2015 art.26 singole/bi-tri familiari)</i>	€ 0,80	€ 1,60
Appartamenti per vacanze <i>(L.R. 27/2015 art.26)</i>	€ 0,80	€ 1,60
Bed & Breakfast <i>(L.R. 27/2015 art.29 alloggio e prima colazione per non più di 4 camere e 12 posti letto a conduzione familiare)</i>	€ 0,75	€ 1,50
<b>STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE</b>	<b>IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO</b>	
<i>L.R. 27/2015: alberghi o hotel con capacità ricettiva totale o prevalente in camere, con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative (art.19.1)</i>	<b>BASSA STAGIONE (da gennaio a marzo e da ottobre a dicembre)</b>	<b>ALTA STAGIONE (da aprile a settembre)</b>
	Alberghi/hotel cinque stelle	€ 1,40
Alberghi/hotel quattro stelle	€ 0,85	€ 1,70
Alberghi/hotel tre stelle	€ 0,75	€ 1,50
Alberghi/hotel due stelle	€ 0,60	€ 1,20
Alberghi/hotel una stella	€ 0,50	€ 1,00
<b>RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE</b>	<b>IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO</b>	
<i>L.R. 27/2015 - strutture ricettive con capacità ricettiva totale o prevalente in unità abitative e con eventuale capacità ricettiva residuale in camere (art.19.2)</i>	<b>BASSA STAGIONE (da gennaio a marzo e da ottobre a dicembre)</b>	<b>ALTA STAGIONE (da aprile a settembre)</b>
	4 stelle	€ 0,85
3 stelle	€ 0,75	€ 1,50
2 stelle	€ 0,60	€ 1,20
<b>ALBERGHI DIFFUSI</b>	<b>IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO</b>	
<i>L.R. 27/2015 - strutture ricettive con servizi di ricevimento ed accoglienza centralizzati e con dislocazione di altri servizi e sale comuni in uno o più edifici separati purché nel medesimo ambito definito ed omogeneo (art.19.3)</i>	<b>BASSA STAGIONE (da gennaio a marzo e da ottobre a dicembre)</b>	<b>ALTA STAGIONE (da aprile a settembre)</b>
	4 stelle	€ 0,85
3 stelle	€ 0,75	€ 1,50
2 stelle	€ 0,60	€ 1,20
<b>AZIENDE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA</b>	<b>IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO</b>	
<i>L.R. 27/2015 artt. 42 e ss esercizi a gestione unitaria che in aree recintate ed attrezzate forniscono alloggio in propri allestimenti o offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta, al rimessaggio di tende o altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà dei turisti.</i>	<b>BASSA STAGIONE (da gennaio a marzo e da ottobre a dicembre)</b>	<b>ALTA STAGIONE (da aprile a settembre)</b>
	* Villaggi turistici e campeggi a quattro stelle	€ 0,65
* Villaggi turistici e campeggi a tre stelle	€ 0,55	€ 1,10
* Villaggi turistici e campeggi a due stelle	€ 0,50	€ 1,00
* Villaggi turistici e campeggi a una stella	€ 0,40	€ 0,80
* = per ospiti stanziali si applica la tariffa per ogni giorno di pernottamento		

## ESENZIONI IMPOSTA DI SOGGIORNO

### (Art. 5 Regolamento IdS)

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Manerba del Garda.

---
- b) gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio.

---
- c) i minori fino al 14° anno compreso (minori di 15 anni).

---
- d) i "volontari" che offrono il proprio servizio per eventuali eventi eccezionali previa deliberazione adottata dalla Giunta comunale.

---
- e) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge la propria attività lavorativa.

---
- f) i proprietari o gestori degli immobili e i loro ascendenti o discendenti in linea retta di primo grado (genitori/figli).

---
- g) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore.

---
- h) gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo.

---
- i) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria.

---
- j) i soggetti ai quali sia prestato alloggio temporaneo per finalità di soccorso umanitario.

---
- k) i soggetti che siano alloggiati durante lo svolgimento di programmi educativi, formativi o culturali, organizzati o gestiti da istituzioni ed enti, nazionali od internazionali, la cui attività sia rivolta prevalentemente a tali ambiti.

---